



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Settore esecuzioni

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti, di causa riguardo all'eccezione sollevata del difetto di procura in quanto si sostiene non sufficientemente certa la classificazione operata per i credito oggetto della procedura esecutiva quale "crediti in sofferenza" appare infondata laddove il mutuo è stato oggetto di dichiarazione di risoluzione per inadempimento con contestuale decadenza dal beneficio del termine;

riguardo alla seconda questione sollevata dalla difesa opponente e relativa alla nullità testuale per mancanza di elemento tipizzante il contratto di mutuo; va rilevato che il richiamo calzante rispetto al caso di cui ci si occupa alla sentenza di Cassazione n. 12007/2024 (consegna della somma al mutuatario e riconsegna della stessa al mutuante in deposito vincolato), allo stato, porta a prospettare sussistente il *fumus* laddove difetti la idoneità del titolo azionato. Risulta pattuito che la somma mutuata, dopo essere entrata nel patrimonio della mutuataria, viene immediatamente ed integralmente (ri)trasferita alla mutuante mediante il suo deposito (irregolare) e torna, dal punto di vista giuridico, nel patrimonio di quest'ultima; sic discende la sussistenza di una obbligazione attuale di restituirla alla banca subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore (e ciò, quindi, non semplicemente valutando se si è perfezionato il contratto di mutuo, ma in base al più ampio e complesso rapporto negoziale emergente dall'atto pubblico stipulato dalle parti. Va rilevato che poiché fino al momento dello "svincolo" della somma depositata di questa può disporre esclusivamente la banca, non emergendo la circostanza di fatto dell'avvenuto svincolo direttamente dall'atto pubblico – richiedendo, all'inverso, la prova di tale circostanza un accertamento di un fatto ulteriore, non consacrato in detto atto – ne consegue che il contratto notarile non è, di per sé, idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell'obbligazione azionata, a meno che non venga accertata l'esistenza di un atto integrativo attestante l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch'esso, della necessaria forma solenne richiesta dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Non vi è prova nel caso di cui ci occupa di tale atto integrativo nelle forme

solenni richieste e in mancanza, allo stato, deve accolta l'opposizione negando al mero atto pubblico notarile posto alla base del precetto opposto valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per insussistenza di un'attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro.

Tale eccezione risulta assorbente a tutte le altre sollevata dalla difesa opponente e tale da accogliere la istanza di sospensione.

Nella statuizione delle spese in ragione del citato orientamento di Cassazione che si pone in contrasto con precedente giurisprudenza appare giustificata la compensazione delle spese

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione;

fissa il termine di giorni 120 per l'introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.

Dispone che tale termine decorra dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza).

Si comunichi.

Pescara, 10 dicembre 2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Anastasio Morelli